

, li _____
Prot. N. _____/19

Data decorrenza validità: dal

Garanzia fideiussoria finalizzata all'esercizio di attività di somministrazione di lavoro ai sensi del D. Lgs 10 settembre 2003 nr. 276 nr. _____

PREMESSO CHE:

a) che la Società _____ C.F. _____ P.I. n. _____
con sede in VIA _____ - (in seguito denominata "Contraente"), il
26/11/2004 è stata iscritta in via definitiva con il n. _____ nell'Albo delle
Agenzie per il lavoro, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro, ai
sensi del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (in seguito indicata come "Legge"),
istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore
Lavoro;

b) che a decorrere dal terzo anno solare, ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. c), della
Legge, il Contraente è tenuto alla disposizione di una garanzia fidejussoria non
inferiore al 5% del fatturato realizzato nell'anno precedente, al netto dell'IVA, e
comunque non inferiore a Euro 350.000, a garanzia dei crediti dei Lavoratori
impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli Enti previdenziali (Lavoratori
ed Enti in seguito denominati "Soggetti beneficiari");

c) che la predetta garanzia fidejussoria può essere prestata in forma di fideiussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.
348 e successive modificazioni e integrazioni, da depositare presso ANPAL –
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – Via Fornovo n°8 -00192 ROMA
(RM);

CIÒ PREMESSO:

La sottoscritta, BANCA/Compagnia _____ con sede legale ed
amministrativa in _____ - Via/Piazza _____ -
Capitale Sociale Euro €. _____ - Isc. Trib. di _____
Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva numero _____ -
iscritta all'Albo Ivass n _____ / Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia -
aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI -, e per essa il suo
legale rappresentante Dott. _____ nella sua rispettiva qualifica di
_____ munito dei necessari poteri
in virtù della carica che ricopre (appresso denominata "il garante"),

si costituisce fideiussore del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 2, lett. c) della Legge, alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di €. 1.224.440,05 (Euro: un milione duecentoventiquattroquattrocentoquaranta/05) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli Enti previdenziali, fermo in ogni caso il suddetto importo massimo indipendentemente dal numero totale dei lavoratori temporanei od Enti creditori e dall'ammontare dei rispettivi crediti.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Oggetto della garanzia

La società garantisce ai Beneficiari, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, il pagamento di eventuali crediti dei lavoratori impiegati ed i corrispondenti crediti contributivi degli Enti previdenziali conseguenti all'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all' Art. 21, comma 1, lett. h) della Legge, avvenuti entro il periodo di validità della presente fidejussione. Dopo ogni pagamento da parte della Società, l'ammontare delle garanzie viene ridotto di un importo pari a quello pagato fino all'eventuale esaurimento dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, che resta insuperabile indipendentemente dal numero dei lavoratori temporanei od Enti creditori e dall'ammontare dei rispettivi crediti.

2. Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fidejussione ha validità a decorrere dalla data del rilascio (decorrenza indicata sul frontespizio) per un periodo di 12 mesi e può ancora essere attivata dai Soggetti beneficiari nei 6 mesi successivi alla sua scadenza esclusivamente per gli inadempimenti del Contraente verificatisi nel predetto periodo di 12 mesi; decorso il periodo globale di 18 mesi la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

3. Avviso di sinistro - Pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, Codice Civile la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente e, fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Soggetto beneficiario – con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Società – inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 10 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, al fine di attivare la garanzia, il Soggetto beneficiario invierà alla Società tempestiva comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5 circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta e dovrà intraprendere tempestivamente, coltivandole poi con diligenza in tutte le fasi della procedure individuali e/o concorsuali, le appropriate azioni legali per il miglior recupero della suddetta somma, tenendone informata la Società, che interverrà nel pagamento di quanto dovuto dal Contraente alla chiusura definitiva delle procedure stesse.

Restano salve le Azioni di legge nel caso che le somme pagate della Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

4.Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Soggetto beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Soggetto beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

5. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente fidejussione devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la fidejussione.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA COMPAGNIA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Liquidazione del premio per il periodo dal 1/08/2019 al 31/07/2020

Ammontare della garanzia € 1.224.440,05

Premio:

€ 0.000,00	€ 0.000,00	€ 0.000,00	€ 0.000,00	€ 0.000,00
Premio netto	Accessori	Autentica	imposte	Premio Totale

Quietanza del premio: € 0.000,00 L'ESATTORE

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE

6. Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito dalla società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Il premio può essere pagato dal Contraente mediante bonifico bancario, assegno circolare o con altro mezzo legittimo accettato dall'intermediario autorizzato cui è affidata la polizza.

7. Pagamento del risarcimento al Soggetto beneficiario

La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Soggetto beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in riferimento al pagamento.

8. Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare con semplice richiesta della Società tutte le somme da quest'aversate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (ivi comprese quelle necessarie per il recupero delle somme già versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 del Codice Civile. Gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.

9. Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

11. Foro competente

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Società ovvero il luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto in.....il.....

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli delle condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fidejussore

Timbro e Firma del Contraente
o del suo Rappresentante Legale

